

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BULLI - ESENTE DIRITTI



13367.09

10 GIU. 2009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 17494/2006

- Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Presidente - Cron. 13367
- Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE - Consigliere - Rep.
- Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere - Ud. 18/03/2009
- Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere - CC
- Dott. GIOVANNI AMOROSO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17494-2006 proposto da:

N.F., **M.M.**, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A BERTOLONI 37, presso lo studio dell'avvocato JEZZI ANTONIO, che li rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

C.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 167, presso lo studio dell'avvocato RABACCHI GIOVANNI, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 25093/2005 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/11/2005 R.G.N.

2009

12


18688/06;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/03/2009 dal Consigliere Dott.
GIOVANNI AMOROSO;

udito l'Avvocato JEZZI ANTONIO;

udito l'Avvocato ROBACCHI GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCO PIVETTI, che ha concluso: visto
l'articolo 391 bis primo comma c.p.c. chiede che il
ricorso sia dichiarato inammissibile, conclusioni
confermate anche dal Dott. R.L..



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso del 10 agosto 1992 al Pretore di Viterbo, sezione distaccata di Civita Castellana, [C.O.] esponeva che il [omissis] era stata assunta con contratto di formazione e lavoro dai coniugi [N.F.] e [M.M.] con le mansioni di commessa presso l'esercizio di vendita di calzature sito in [omissis] e che in data [omissis] il [N.] l'aveva costretta a firmare una dichiarazione di dimissioni dal posto di lavoro, minacciandola di licenziamento e di denuncia in sede penale con l'accusa di essersi appropriata della somma di lire 130.000 ricavata dalla vendita di merce ad un cliente, cui non era stato consegnato lo scontrino fiscale. La [C.] impugnava perciò le dimissioni e chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento in suo favore delle retribuzioni maturate sino alla scadenza del contratto e un equo indennizzo per il mancato raggiungimento della qualifica superiore.

Il Pretore, con sentenza n. 107/94, ritenuta la nullità delle dimissioni, condannava i convenuti al pagamento della somma di lire 33.148.731 a titolo di retribuzioni maturate, oltre rivalutazione e interessi.

2. Questa decisione, appellata dai soccombenti, è stata riformata dal Tribunale di Viterbo con pronuncia del 9 novembre 1995, depositata il 7 marzo 1996, che ha rigettato la domanda proposta dalla lavoratrice. Il giudice del gravame, accertata la sussistenza dell'appropriazione da parte della commessa della somma di lire 130.000, ha quindi rilevato che la minaccia posta in essere dal datore di lavoro per far valere un proprio diritto non era diretta a conseguire un vantaggio ingiusto. In sostanza, ha precisato il Tribunale, il vantaggio conseguito dal datore di lavoro era consistito nel risparmio della retribuzione dovuta alla commessa per i cinque giorni successivi alla prescritta contestazione di addebito necessari per formalizzare la propria difesa, vantaggio che perciò non aveva quelle connotazioni di abnormità, esorbitanza ed ingiustizia richieste dalla giurisprudenza per l'annullamento dell'atto di dimissioni.

3. La [C.] propose ricorso per la cassazione della sentenza sostenendo che il vantaggio ingiusto era rappresentato dall'eliminazione dell'alea di dover pagare ad essa lavoratrice quasi due anni di retribuzione. Lamentava poi che il Tribunale non avesse tenuto conto di una serie di circostanze - lo stato di gravidanza di essa

dipendente, la minaccia di aborto successiva all'episodio per cui è causa, l'atteggiamento gravemente intimidatorio del [N.] e dei suoi tre amici, che l'avevano letteralmente sequestrata nel negozio di vendita impedendole di uscire, il prolungato interrogatorio al quale era stata sottoposta dai quattro uomini, la minaccia di arresto in flagranza di reato, la dettatura delle dimissioni da parte del [N.] - che portavano ad escludere una volontà negoziale di essa ricorrente libera ed immune da vizi, e ad affermare invece la esistenza di una violenza fisica e psichica ben diversa dalla minaccia di far valere un diritto. Inoltre, il Tribunale non aveva tenuto conto della manifesta situazione di incapacità naturale della dichiarante e comunque della incidenza di tale condizione psichica ai fini della valutazione della violenza quale causa di annullamento del recesso. Infine la [C.] lamentava che il Tribunale avesse ritenuto provata la appropriazione di somme da parte di essa ricorrente, disattendendo i rilievi in base ai quali il primo giudice era pervenuto ad un diverso convincimento sul punto.

4. Con sentenza n. 14621 del 1999 questa Corte di cassazione ritenne inammissibili le censure che la ricorrente aveva opposto all'accertamento del fatto di appropriazione indebita e da disattendere quelle in ordine alla interpretazione dell'art. 1438 cod. civ. La Corte ha peraltro affermato che la violenza morale quando si concreta nella minaccia di far valere un diritto è causa invalidante di un contratto (o di un atto unilaterale, quali le dimissioni di un lavoratore dipendente), allorché il suo autore intenda perseguire un vantaggio esorbitante ed iniquo ed ha ritenuto che l'apprezzamento di fatto al riguardo espresso dal Tribunale fosse congruamente motivato ed immune da errori logico-giuridici, ponendo in evidenza la modesta entità del vantaggio conseguito dal datore di lavoro, limitato al "risparmio dell'indennità retributiva dovuta alla commessa per i cinque giorni successivi alla prescritta contestazione di addebito necessari alla dipendente per formalizzare la propria difesa". Così argomentando il tribunale si era attenuto ai principi giurisprudenziali in tema di vantaggio ingiusto e le doglianze della [C.] erano inammissibili. Fondate erano invece le censure formulate dalla ricorrente in relazione alla omessa indagine da parte del Tribunale sulla sussistenza o meno del comportamento intimidatorio posto in essere dal suo datore di lavoro [N.] per indurla a firmare le dimissioni. A questo proposito nell'atto introduttivo del giudizio la [C.] si era riferita ai fatti, a suo avviso penalmente rilevanti, dettagliatamente esposti nella allegata denuncia querela, ed aveva

sottolineato che il [N.] "spalleggiato ^{da} due uomini" l'aveva costretta, "contro la di lei volontà, a firmare una dichiarazione di dimissioni dal lavoro, nonché una successiva ulteriore dichiarazione - essa pure interamente dettata dal [N.]", di ammissione di responsabilità per l'appropriazione di una somma di denaro. La sentenza impugnata aveva totalmente omesso di verificare la sussistenza di quei fatti denunciati, indagine senza dubbio necessaria in relazione e al principio generale secondo cui l'attività negoziale deve costituire sempre espressione di un'autonoma e libera determinazione dei soggetti, anche quindi nella scelta che si impone in presenza di un'alternativa, e alla strumentalizzazione dell'esercizio del diritto, che, secondo quanto innanzi rilevato con Cass. 16 luglio 1996 n. 6426, sia diretto non solo alla realizzazione dell'interesse la cui soddisfazione è prevista dall'ordinamento, ma anche al condizionamento della volontà, nella fattispecie espressamente denunciato con il riferimento a modi notevolmente intimidatori attuati dal [N.] che andavano ben oltre l'imposizione di una scelta fra intimazione di licenziamento e dimissioni. La sentenza ricordava al riguardo l'indirizzo giurisprudenziale in tema di dimissioni del lavoratore che afferma il principio della loro annullabilità ex art. 1435 cod. civ., quando la volontà del dipendente dimissionario sia coartata non tanto dalla minaccia in sé di licenziamento o di denuncia, quanto piuttosto dal complessivo comportamento intimidatorio, posto in essere ai danni del lavoratore e che ai fini dell'annullabilità delle dimissioni ottenute con la minaccia di denuncia penale e di licenziamento, vanno valutate oltre all'obiettiva natura intimidatoria o meno dell'invito alle dimissioni, anche in modo compiuto e approfondito le modalità fattuali del comportamento tenuto dal datore di lavoro.

Il ricorso veniva dunque accolto per quanto di ragione e cassata la sentenza impugnata in relazione alle censure ritenute fondate.

5. Con sentenza del 18 febbraio 2003 la Corte d'appello di Roma, pronunciando in sede di rinvio; accoglieva la domanda proposta da [C.O.]; ad avviso della Corte d'appello la violenza era stata realizzata dai datori di lavoro non con la semplice prospettazione di una denuncia ai Carabinieri per sottrazione di una modesta somma di denaro ma per il clima di "tensione e di esasperazione" creato dal [N.] ed altri suoi collaboratori nel contestare l'addebito alla [C.], sola nell'esercizio di vendita gestito dal primo.

6. Contro questa sentenza ricorsero per cassazione il **N.** e la **M.** lamentando la violazione dell'art. 1435 cod. civ., per aver ritenuto le dimissioni annullabili nonostante l'assenza della prospettazione di un male ingiusto. Venivano anche denunciati vizi di motivazione nella ricostruzione dell'assenta situazione di "tensione ed esasperazione".

La Cassazione, con la sentenza di cui si chiede la revocazione (Cass. n. 25093 del 2005), ritenne che i motivi di ricorso fossero manifestamente infondati, sia perché la creazione di un clima intimidatorio per ottenere una dichiarazione di volontà pregiudizievole al dichiarante ben può integrare la minaccia di cui all'articolo 1434 cod.civ., sia perché non spettava al giudice di legittimità una nuova valutazione dei fatti di causa.

7. Con il ricorso per revocazione **N.F.** e **M.M.** affermano che "la sentenza di codesta Corte Suprema indicata in epigrafe è affetta da errore di fatto e deve essere pertanto revocata ai sensi degli artt 391 bis e 395 n. 4 cp.c.".

Nella successiva esposizione delle ragioni poste a fondamento ditale deduzione i ricorrenti sostengono che "la decisione sfavorevole ai signori **N.** e **M.** poggia sulla omissione della valutazione di un fatto fondamentale e cioè la denuncia fatta dai datori di lavoro di un grave episodio di furto posto in essere dalla signora **C.O. Cerquetti**, loro dipendente.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Il P.G. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso, non articolato in motivi, i ricorrenti deducono l'errore revocatorio in cui sarebbe caduta, a loro avviso, la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è chiaramente inammissibile.

Il fatto della denuncia del furto - sul quale molto insistono i ricorrenti - non è stato affatto ignorato: anzi l'accertamento di esso ad opera della prima sentenza di appello è stato considerato incensurabile dalla prima sentenza della cassazione ed è quindi passato in giudicato.

Per tutto il resto dell'esposizione i ricorrenti lamentano non già un errore di fatto ma un errore di giudizio. Essi affermano che in tutti i gradi del giudizi si era omesso di

considerare che le dimissioni erano state la conseguenza di un atto illegittimo compiuto dalla sig.ra C. Tale impostazione - essi rilevano - era già contenuta nella prima sentenza della cassazione in cui si partiva dal presupposto che l'unico elemento essenziale fosse la sussistenza o meno dell'intimidazione.

Deve però considerarsi in generale che l'istanza di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione può essere basata esclusivamente sull'errore di fatto in cui la Corte possa essere incorsa nella lettura degli atti del processo "a quo" o per l'analogo errore in cui la Corte medesima possa essere incorsa nella lettura degli atti propri del giudizio di legittimità. L'errore di fatto che può legittimare la revocazione della sentenza di cassazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. deve quindi riguardare gli atti interni, cioè quelli che la Corte deve esaminare direttamente, con propria autonoma indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso o delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso che deve incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza della Cassazione. L'errore di fatto, previsto dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., idoneo a determinare la revocabilità delle sentenze (comprese quelle della Corte di cassazione) consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo che risulti invece incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti e dei documenti di causa, sempreché il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato.

Non sussiste pertanto il suddetto errore di fatto nell'ipotesi in cui esso riguardi norme giuridiche atteso che, mentre l'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. concerne l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, la falsa percezione di norme che contemplino la rilevanza giuridica di quegli stessi fatti integra gli estremi dell'error juris sia nel caso di obliterazione delle norme medesime (riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata (riconducibile all'ipotesi della violazione).

Nella specie, i ricorrenti non addebitano alla sentenza revocanda una rappresentazione del fatto diversa da quella risultante dagli atti, ma di non aver attribuito a taluni elementi di fatto la rilevanza giuridica che essi invece dovevano avere.

In tal modo ciò che essi denunziano non costituisce errore di fatto, ma si tratta di un errore di diritto, tale essendo quello inerente l'idoneità del fatto a produrre un determinato effetto giuridico.

3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Alla soccombenza consegue la condanna dei ricorrenti, al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.


PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in euro 25,00 oltre euro 2.000,00 (duemila) per onorario d'avvocato ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma il 18 marzo 2009


Il Consigliere estensore

(Giovanni Amoroso)



Il Presidente

(Giancarlo D'Agostino)



IL CANCELLIERE
Anna Favello
Depositato in Cancelleria
10 GIU. 2009
IL CANCELLIERE
Anna Favello

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533